REGOLAMENTO (CEE) N. 3056/90 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/89 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 524/90 [4], prevede la fissazione della restituzione alla produzione con frequenza trimestrale in base alla differenza tra il prezzo di acquisto del granturco e la media trimestrale del prezzo cif di importazione del granturco; che tale metodo di calcolo dà esito a importi che possono differire considerevolmente da quelli della restituzione all'esportazione fissata tutti i mesi in base ai prezzi di mercato reali del granturco; che tale differenza può provocare distorsioni negli scambi;

considerando che, per evitare tali distorsioni, occorre allineare il ritmo di fissazione e il metodo di calcolo della restituzione alla produzione sulle disposizioni applicabili in materia di restituzioni all'esportazione;

considerando che, nella stessa prospettiva, è opportuno stabilire che il periodo di validità dei certificati di restituzione alla produzione abbia la stessa durata di quello dei titoli di esportazione;

considerando che, per evitare operazioni speculative in occasione della modifica dei prezzi istituzionali, è opportuno che le restituzioni oggetto di domande presentate prima dell'entrata in vigore delle modifiche riflettano le correzioni apportate ai prezzi istituzionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2169/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

« 1. La restituzione alla produzione è fissata con effetto dal primo del mese.

2. La restituzione alla produzione, per tonnellata di amido o di fecola, è calcolata in base alla restituzione all'esportazione vigente per il granturco nel mese considerato, da moltiplicarsi, previa deduzione di un importo forfettario corrispondente alle spese di avvicinamento, per il coefficiente 1,60. »

2. All'articolo 5, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente:

« 3. Il certificato di restituzione reca, oltre alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'aliquota della restituzione alla produzione e l'ultimo giorno di validità del certificato, costituito dall'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese del rilascio.

4. L'aliquota della restituzione alla produzione applicabile indicata sul certificato è quella in vigore il giorno del ricevimento della domanda.

La restituzione è adeguata in funzione del prezzo di entrata del granturco vigente nel mese della trasformazione dell'amido o della fecola. L'adeguamento si effettua maggiorando o riducendo la restituzione della differenza tra i prezzi di entrata vigenti per il granturco rispettivamente nel mese del ricevimento della domanda e nel mese della trasformazione, moltiplicata per il coefficiente 1,60. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.
(2) GU n. L 268 del 15. 9. 1989, pag. 20.
(3) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.
(4) GU n. L 53 dell'1. 3. 1990, pag. 83.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione